



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 279 / 2025 del 29/10/2025

**Oggetto: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE
RIGUARDANTE IL RECUPERO SOMME LIQUIDATE DALLA SENTENZA
DEL TRIBUNALE DI CUNEO N. 474 DEL 3.6.2021 - RICHIESTA DI
INTEGRAZIONE. CIG B8AC5F5420.**

**Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio
del Commissario Straordinario in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Commissario Straordinario

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1-1513/2025/XII del 26 agosto 2025)

Su conforme proposta del Direttore f.f. della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- premesso che in data 3.6.2021 è stata pubblicata la sentenza n. 474 del Tribunale di Cuneo, che – nel definire il giudizio RG 3597/2017 - ha condannato un'associazione non riconosciuta *ex art. 36* del codice civile al pagamento a favore dell'Azienda della somma di Euro 230.081,58 a titolo di canoni concessori non pagati (oltre a ulteriori somme maturande a titolo di canoni, interessi e rivalutazioni) e al pagamento di Euro 25.572,90 a titolo di spese legali ed esborsi;
- premesso inoltre che, dalle indagini patrimoniali svolte dall'Azienda a carico dell'associazione in parola, la stessa è risultata nullatenente;
- premesso altresì che nel corso del rapporto di concessione vari soggetti persone fisiche hanno agito in nome e per conto dell'associazione nei rapporti con l'Azienda, ai sensi dell'art. 38 del codice civile;



- vista la deliberazione n. 240 del 08.10.2024, di affidamento dell'incarico di assistenza stragiudiziale al Prof. Avv. Vittorio Barosio;
- preso atto del parere emesso in data 29.10.2024, acquisito agli atti della S.C. Legale Interaziendale, in merito alle possibili azioni giudiziarie da intraprendere per il recupero del credito derivante all'Azienda dalla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 474/2021;
- vista la nota prot. 26924 del 04.08.2025 della S.S. Patrimonio a Attività Amministrative Trasversali con la quale veniva trasmessa ulteriore documentazione integrativa inerente la situazione patrimoniale delle controparti, che veniva trasmessa allo studio dell'Avv. Barosio;
- preso atto che l'Avv. Barosio, con nota del 09.09.2025, ns. prot. n. 30912 del 10.09.2025, a seguito della sopraggiunta integrazione documentale, si rendeva disponibile all'espletamento di ulteriore attività, preventivando un'ulteriore parcellazione pari ad euro 2.000,00 oltre spese generali forfettarie al 15%, cpa ed iva al 22%, con successiva disponibilità alla non applicazione del contributo forfettario pari al 15% dell'imponibile di cui all'art. 13 comma 10, Legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- valutata la necessità di intentare ogni opportuna azione necessaria al fine di tentare il recupero del credito da parte dell'Azienda, valutando ogni possibile azione giudiziaria da intraprendere nei confronti dei soggetti che hanno speso il nome dell'associazione debitrice, al fine di tentare presso di loro il recupero delle somme oggetto della sentenza n. 474 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 3.6.2021;
- tenuto quindi conto che è esigenza dell'Azienda conoscere le possibili azioni giudiziarie da intraprendere anche nei confronti dei soggetti che hanno speso il nome dell'associazione debitrice e i rischi (oltre ai costi) da esse derivanti, al fine di tentare presso di loro il recupero delle somme oggetto della sentenza n. 474 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 3.6.2021;
- ricordato che, ai sensi dell'art. 56, comma 1 lett. h) n. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (recante la disciplina dei contratti esclusi nei settori ordinari nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, già prevista nell'abrogato art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016), le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici non si applicano agli appalti pubblici concernenti il servizio di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1 del medesimo articolo (cioè per gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio o in arbitrato) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni;
- richiamato quindi il predetto articolo laddove dispone che: *“Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o*



in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”.

- considerato che i servizi legali di all'art. 56, comma 1, lettera h), n. 1 e n. 2 possono essere svolti solo dai soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza;

- considerato che anche le Linee Guida n. 12 ANAC, per quanto d'interesse, già nella vigenza del precedente Codice, indicavano come: *“l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’art.17 (contratti esclusi)”* [...] *“la consulenza legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario ...”* [...] *“l’affidamento diretto può inoltre ritenersi conforme ai principi di cui all’art.4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l’affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante”;*

- richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/18, con cui è stato stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale sugli appalti in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni fornite da un avvocato, tra cui quelle di consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un procedimento giudiziario, *“si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”;*

- ribadita la necessità di affidare, in conseguenza di quanto esposto, e ad integrazione dell'attività già espletata, il servizio di assistenza legale a professionista che possa vantare esperienza specifica nella materia della consulenza e del contenzioso amministrativo e civile delle amministrazioni pubbliche, compresa la materia delle esecuzioni, anche al fine di valutare i profili relativi ad un possibile futuro contenzioso, che potrebbe configurarsi come propedeutico ad un potenziale successivo incarico di rappresentanza in giudizio dell'Ente;



- dato atto che il compenso richiesto per l'attività di consulenza legale integrativa di cui trattasi è quindi da quantificarsi in complessivi Euro 2.538,00 (già comprensivi di CPA ed IVA);

- ritenuto che, da un raffronto con i parametri di cui al D.M. 55/2014, l'importo richiesto è da considerarsi congruo, nell'ambito dello scaglione di riferimento per l'assistenza stragiudiziale, l'applicazione di un valore inferiore al parametro medio, nonché la rinuncia alle spese generali del 15% sull'importo a titolo di compenso;

- dato atto che si ritiene pertanto di affidare al prof. avv. Vittorio BAROSIO l'incarico per lo svolgimento dell'attività stragiudiziale connessa alla materia in questione, con riserva di affidare successivamente la rappresentanza in giudizio dell'Azienda qualora se ne dovessero ravvisare i presupposti;

- dato atto che l'affidamento in questione, configurandosi quale appalto di incarico di servizi legali per assistenza stragiudiziale per la gestione del precontenzioso, rientranti nei servizi legali di cui all'art. 56 del D.Lgs n. 36/2023, non è assoggettato al tetto di spesa complessivo per gli incarichi di studio, ricerca, consulenza, ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001, per cui il presente provvedimento non rientra tra gli atti soggetti a controllo della Sez. Reg. della Corte dei Conti ex comma 173 art. 1 della Legge n. 26/2005 (Legge Finanziaria 2006);

- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

1. di affidare al prof. avv. Vittorio BAROSIO, con studio in Torino, Corso Galileo Ferraris, 120, l'incarico di assistenza legale stragiudiziale ex art. 56, comma 1, lett. h), punto 2, del d.lgs. 36/2023 al fine di acquisire la consulenza legale integrativa di cui in narrativa;
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari quindi a complessivi Euro 2.538,00 (comprensivi di compensi, CPA al 4% e IVA al 22%, tenuto altresì conto della ritenuta di acconto), trova copertura nel budget di spesa assegnato alla S.C.I. Legale ed è riconducibile al conto economico n. 03.10.10.12 "Spese Legali" dell'esercizio finanziario 2025;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, considerata l'urgenza di procedere.

**Il Commissario Straordinario
Tranchida dott. Livio**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.



Struttura Proponente: STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE SERVIZIO LEGALE

Proposta Numero : 2132 Anno: 2132

Sottoscritta digitalmente dal Direttore f.f. della STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE SERVIZIO LEGALE MARTINA PEANO in data 21/10/2025

Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinques e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.:

Direttore sanitario De Filippis dott. Giuseppe	Direttore amministrativo Rinaldi dott. Giorgio
☒ FAVOREVOLE	☒ FAVOREVOLE
CONTRARIO	CONTRARIO
in data 23/10/2025	in data 22/10/2025
sulla proposta di delibera n. 2132 del 21/10/2025	sulla proposta di delibera n. 2132 del 21/10/2025

Allegato - Firmatario -